



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Div. V – Industrie del Made in Italy e industrie creative

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l'allegato 2 del citato decreto legge che prevede tra l'altro, la soppressione delle Stazioni Sperimentali per l'industria ed il trasferimento dei relativi compiti e attribuzioni alle Camere di Commercio indicate nell'allegato 2;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.141 del 20 giugno 2011, ed in particolare l'art. 4, comma 4, che stabilisce che i criteri di determinazione e la misura dei contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano le attività produttive nei settori di competenza e i commerci di importazione corrispondenti, definiti e proposti dagli organi di direzione delle organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, sono deliberati annualmente con decreto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sentita Unioncamere;

VISTO l'atto in data 3 dicembre 2014 con il quale le Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza hanno costituito, ai sensi del predetto D.M. 1° aprile 2011, una società a responsabilità limitata denominata "Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie Concianti" (di seguito ("SSIP"));

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della SSIP del 28 maggio 2019 con la quale si esprime parere favorevole alla proposta di modifica della modalità di determinazione e riscossione dei contributi a favore della SSIP ai sensi della normativa vigente, come riportata nel documento "*Relazione preliminare sulla compatibilità dell'attuale sistema di determinazione e riscossione dei contributi dovuti alla SSIP srl con la normativa europea*";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 ottobre 2019, con cui è stata approvata la proposta di riforma dei contributi aziendali a favore della SSIP;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della SSIP del 19 novembre 2021, con la quale si approvava la determinazione dei contributi industriali e commerciali per l'anno 2022;

VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione della SSIP, trasmessa con nota prot. n. PG/U000015/2022 del 13 gennaio 2022, di definizione dei criteri di determinazione e misura dei contributi a carico delle imprese che esercitano le attività nei settori di competenza e di deliberazione dei contributi relativi ai



Ministero dello Sviluppo Economico

commerci di importazione riscossi tramite gli uffici doganali per l'anno 2022, con le seguenti aliquote:

- **per i contributi commerciali**, l'aliquota nella misura dello 0,15% con decorrenza 1 gennaio 2022 e con termine ultimo al 31 dicembre 2022;
- **per i contributi industriali**, le stesse aliquote e le stesse modalità di calcolo previste per la base imponibile già in vigore per l'annualità 2021.

VISTA la richiesta di parere inoltrata a Unioncamere da parte di questo Ministero con nota prot.n. 12517 del 17 gennaio 2022;

VISTA la nota n. 3946 del 22 febbraio 2022 con la quale Unioncamere ha trasmesso il proprio parere positivo sulla proposta della SSIP circa i criteri e le misure dei contributi industriali e di quelli commerciali da importazione per l'anno 2022;

PRESO ATTO che la SSIP, confermando per i contributi industriali per il 2022 le aliquote e le modalità di calcolo della base imponibile già in vigore per l'annualità 2021, da applicarsi in modo progressivo agli scaglioni di fatturato, e altresì per i contributi commerciali l'aliquota nella misura dello 0,15% dall' 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022:

1. ha confermato le 12 aliquote e le modalità di calcolo della base imponibile già in vigore per l'annualità 2021, da applicarsi in modo progressivo ad altrettanti scaglioni di fatturato, così come rappresentato nella tabella allegata alla nota di trasmissione;
2. con riferimento alla base imponibile, ha confermato che la singola impresa potrà scegliere alternativamente se individuarla nel 47,5% del valore accolto nella lettera A del Conto economico ("Valore della Produzione"), oppure nel 50% della differenza tra ricavi da vendita di pelli finite e costi per l'acquisto di pelli finite;
3. ha stabilito inoltre che *"il fatturato da utilizzare per il calcolo del contributo industriale di ciascun anno è quello risultante dal bilancio dell'anno n-2 (e.g. per la quantificazione del contributo 2022 si guarda il fatturato 2020), per come disponibile al registro delle imprese, e/o inoltrato dall'entità tenuta alla contribuzione. Laddove, al momento della determinazione/imputazione del contributo, il bilancio dell'anno di riferimento non sia stato pubblicato (e siano scaduti i termini di legge per tale adempimento), il calcolo viene compiuto sulla base dell'ultimo bilancio pubblicato prima dell'anno n-2"*, chiarendo che tale scelta *"è dovuta alla mancata disponibilità dei bilanci dei contribuenti relativi all'anno precedente (n-1) entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione e poi per il deposito in CCIAA (30 giugno e 30 luglio), rispetto all'anno in cui si determinano i contributi. Pertanto, la SSIP, in condivisione con UNIC, preferisce attingere i dati per la stima del contributo dagli ultimi bilanci pubblicati"*;
4. con riferimento a quanto specificamente deliberato dal C.d.A. nella seduta del 19 novembre u.s., ha ribadito che resta salva la facoltà del CdA di decidere, anche sulla base dell'entità del gettito dei contributi commerciali,



Ministero dello Sviluppo Economico

di applicare, per la determinazione del contributo industriale, aliquote inferiori a quelle indicate nella tabella allegata.

In caso di modifica delle aliquote approvate il 19 novembre u.s., il C.d.A. procederà a sottoporre la nuova deliberazione all'approvazione finale di questo Ministero.

TENUTO CONTO che le proposte di definizione dei criteri di determinazione e misura dei contributi a carico delle imprese sono coerenti con la riforma del sistema contributivo approvata da questo Ministero in data 21 ottobre 2019, in base alle previsioni del succitato art. 4, comma 4 del decreto interministeriale del 1° aprile 2011,

D E C R E T A

Articolo Unico

1. Sono approvati, così come proposti dal Consiglio di Amministrazione della "Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie Concianti" i criteri di determinazione e la misura dei contributi industriali per l'annualità 2022, in base a 12 aliquote da applicarsi in modo progressivo ad altrettanti scaglioni di fatturato, così come rappresentato nelle apposite tabelle predisposte dalla SSIP.
2. La misura del contributo commerciale riscosso tramite gli Uffici doganali rimane confermata con l'aliquota dello 0,15% per l'annualità 2022.
3. In caso di modifica di tali aliquote progressive, così come indicate nella relativa tabella e approvate nella seduta del Consiglio di Amministrazione della SSIP del 19 novembre 2021, la nuova deliberazione verrà sottoposta nuovamente all'approvazione finale di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Montemagno